



COMUNE DI ANCONA

Capitolato Tecnico

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISK OPERE D'ARTE

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI ANCONA
P.zza 24 maggio n.1
c.f. /p.i. 00351040423

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30/09/2019
Alle ore 24.00 del :	31/12/2023

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31/12
-------------------------------	--------------

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI

Art.1 Definizioni

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Art.3 Durata del contratto

Art.4 Pagamento del premio e decorrenza garanzia

Art.5 Modifiche dell'Assicurazione

Art.6 Interpretazione del Contratto

Art.7 Assicurazione per conto di chi spetta

Art.8 Foro competente

Art.9 Oneri Fiscali

Art.10 Trattamento dei dati

Art.11 Rinvio alle norme di legge

Art.12 Coassicurazione e delega

Art.13 Rinuncia alla rivalsa

Art.14 Ispezione cose assicurate

SEZIONE 3 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art.1 Denuncia di sinistro

Art.2 Obblighi in caso di sinistro

Art.3 Esagerazione dolosa del danno

Art.4 Basi di valutazione indennizzo

Art.5 Limite massimo di indennizzo

Art.6 Procedura per la valutazione del danno

Art.7 Mandato dei periti liquidatori

Art.8 Determinazione dell'indennizzo

Art.9 Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria

Art.10 Recupero cose rubate

Art.11 Recesso a seguito di sinistro

Art.12 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE OGGETTI D'ARTE

Art.1 Oggetto dell'Assicurazione

Art.2 Casi di furto e rapina

Art.3 Esclusioni

Art.4 Garanzia giacenza e movimentazione - Garanzia sempre operante

Art.5 Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza

SEZIONE 5 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art.1 Furto commesso da dipendenti

Art.2 Furto con destrezza

Art.3 Estorsione

Art.4 Giacenza e trasporto verso restauratori

Art.5 Inondazioni alluvioni allagamenti



COMUNE DI ANCONA

Art. 6 Terremoto

SEZIONE 6 Somme Assicurate – Calcolo del premio

Art. 1 Esenzione Imposte calcolo del premio

Art. 2 Somme Assicurate e Ubicazioni

SEZIONE 7 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

1) Garanzia trasporto beni di proprietà comunale (garanzia attiva solo se espressamente richiesta)

Art.1 Condizioni per l'efficacia garanzia trasporto

Art.2 Esclusioni danni da vizio, difetto, insufficienza imballaggio

Art.3 Rottura oggetti fragili

Art.4 Rinuncia alla rivalsa

Art.5 Calcolo e pagamento del premio

2) Garanzia da "CHiodo A CHiodo" (garanzia attiva solo se espressamente richiesta)

Art.1 Oggetto della Garanzia

Art.2 Somme Assicurate

Art.3 Condizioni per l'efficacia garanzia giacenza

Art.4 Altre condizioni della garanzia

Art.5 Calcolo e pagamento del premio

Allegati parte integrante della presente Polizza:

Allegato 1/a – 1/b – 1/c Report ubicazioni

Allegato 2/a – 2/b – 2/cElenco Analitico "opere D'ARTE".

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA POLIZZA

Art.1 DEFINIZIONI

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Art.2 DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA POLIZZA

BENI ASSICURATI - OGGETTI D'ARTE	Le cose mobili che presentano interesse artistico, storico archeologico o etnoantropologico che fanno riferimento agli artt. 10) e 11) del Decreto Legislativo 22-01-2004 n°. 42 – CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESSAGGIO e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo e non limitativo appartengono ai beni assicurati (oggetti d'arte): raccolte di pinacoteche, musei gallerie ed altri luoghi espositivi, dipinti, quadri, fotografie, acqueforti, relative cornici; sculture, bassorilievi; oggetti sacri, custodie e teche contenenti reliquie, reliquie e reliquiari; collezione di reperti archeologici; tessuti pregiati, tappeti, arazzi; raccolte librerie di biblioteche, libri del fondo antico, libri del fondo moderno, manoscritti, incunaboli, stampe; archivi e singoli documenti; collezioni o serie di oggetti.
Valore Commerciale	Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato
Valore Dichiarato	Il valore del bene assicurato dichiarato dall'Ente contraente, restando a carico di questo la prova del reale valore di mercato del bene assicurato colpito da sinistro
Stima Accettata	Clausola contrattuale che prevede un accordo tra le Parti sul preciso valore da attribuire al bene assicurato ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile.
Deprezzamento	La diminuzione del valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
Ubicazione del rischio - Locali	Gli edifici appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ente siano essi di proprietà che in uso, locazione, conduzione, comodato, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo, (edifici risultanti da documenti da esibirsi a richiesta della Società).
Oggetti di piccole dimensioni	Opere con dimensioni minori a cm.30 in lunghezza e/o larghezza



SEZIONE 2- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del Contraente, all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, e/o a successive eventuali aggravamenti non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il contraente non abbia agito con dolo.

La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza del premio. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio la società è tenuta a ridurre il premio immediatamente.

La società, qualora il premio non sia compensabile con altri premi altrimenti dovuti dal contraente, rimborserà la corrispondente quota pagata e non goduta (escluse solo imposte governative) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'art. 1897 del Codice Civile.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 Durata del contratto (Opzione base)

La presente polizza ha durata iniziale dalle ore 24.00 del 30 settembre 2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023 senza tacito rinnovo.

Il contratto si intende pertanto risolto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 60 giorni dalla data della naturale scadenza contrattuale, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 1 anno.

Art.3 Durata del contratto (Opzione migliorativa 5 punti)

La presente polizza ha durata iniziale dalle ore 24.00 del 30 settembre 2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023 senza tacito rinnovo.

Il contratto si intende pertanto risolto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 30 giorni dalla data della naturale scadenza contrattuale, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 1 anno.

Art.4 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i **60 giorni** successivi al medesimo, solo per la prima rata di premio, per gli anni seguenti entro 45 gg. dalla scadenza annuale.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



COMUNE DI ANCONA

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziasse un inadempimento a carico della Società la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 4 bis – Tracciabilità flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Impresa aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G.: .

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Servizio Assicurazioni – Direzione Assicurazioni – P.zza 24 Maggio n.1 - entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Art.5 Modifiche dell'assicurazione e Forma delle comunicazioni

Le eventuali modifiche della Polizza devono essere autorizzate in forma scritta.

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere formulate, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata, e-mail o pec per assicurarne e certificarne la provenienza.

Art.6 Interpretazione del contratto

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al l'assicurato.

Art.7 Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.8 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del contraente .



COMUNE DI ANCONA

Art.9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio di Polizza, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento generale n.679/2016 e normativa seguente, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato, derogato, precisato, con il presente capitolo, si fa riferimento alle norme di Legge vigenti.

Art.12- Coassicurazione e delega (nell'eventualità di coassicurazione)

Qualora l'assicurazione sia ripartita per quote tra le diverse società indicate nel riparto di coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 C.C., si conviene quanto segue.

1. In caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società), gestirà, definirà e provvederà alla liquidazione dell'indennizzo mediante quietanza unica per conto di tutte le Coassicuratrici, le quali si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, rispondendo del pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.
3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Imprese Coassicuratrici.
4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente, unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Imprese Coassicuratrici.
5. Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse anche con le Coassicuratrici. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

Art. 13 - Rinuncia alla Rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo e salvo esplicita autorizzazione del Contraente o dell'Assicurato - al diritto di azione di surroga prevista dall'Art. 1916 del Codice Civile, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili del danno, chiunque essi siano, salvo per la parte di danno rimasta scoperta di assicurazione per effetto della applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo o altre condizioni di polizza.

Art.14 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

SEZIONE 3 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART.1 – DENUNCIA DI SINISTRO

A parziale deroga dell'art. 1913 C.C. in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il competente Ufficio Comunale.



COMUNE DI ANCONA

ART. 2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

ART. 3 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo

Art. 4 Basi di valutazione per indennizzo

Il valore su cui ci si baserà per il calcolo dell'indennizzo sarà il **valore dichiarato**, singolarmente per ogni "Opera" come da elenco allegato alla presente polizza .

In nessun caso gli Assicuratori saranno responsabili per importi superiori alle somme assicurate indicate nell'Elenco allegato.

Art. 5 Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha diritto ad abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

Art. 6 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 7 Mandato dei periti liquidatori

I periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;



COMUNE DI ANCONA

- 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi spettante gli in caso di sinistro;
 - 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
 - 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.
- I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
- I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8 Determinazione dell'indennizzo

In caso di sinistro, risarcibile a termine della presente polizza, la Società indennizza come segue :

- a. distruzione o perdita totale (danno non restaurabile) del bene: la Società liquida un indennizzo all'Ente Contraente pari al valore dichiarato dell' "Opera" bene, dedotti eventuali recuperi.
- b. danneggiamento o danno parziale(danno restaurabile) del bene: la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Ente Contraente ha facoltà di:
 - 1) corrispondere la differenza tra il valore dichiarato, che il bene aveva al momento del sinistro e quello del bene nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
oppure in alternativa :
 - 2) corrispondere un importo che tenga conto del costo del restauro (a seguito di accordo intervenuto tra le Parti sul nominativo al quale affidare il restauro), e comprensivo degli eventuali costi di trasporto per e dal restauratore. L'importo verrà maggiorato di un indennizzo a risarcimento del deprezzamento subito dall'oggetto, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al precedente punto b, sub. 1).

Art. 9 Pagamento dell'indennizzo : sospensione in caso di procedura giudiziaria

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. delle esclusioni.

Art. 10 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto.

Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difforni a quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

Art.11- Recesso a seguito di sinistro (OPZIONE BASE)

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da comunicarsi con Posta certificata e/o con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.



Art.11- Recesso a seguito di sinistro (Opzione modificata 5 punti)

Purché sia decorsa almeno una annualità assicurativa, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da comunicarsi con Posta certificata e/o con lettera raccomandata.. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata e/o PEC da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui ART. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art.12 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- 1) sinistri Aperti;
- 2) sinistri Riservati, con indicazione dell'importo posto a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- 3) sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- 4) sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal Terzo reclamante, indicazione del nominativo del Terzo reclamante, data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il dettaglio di cui sopra dovrà essere fornito in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente in formato digitale compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date **diverse da quelle indicate**.

Art.12 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione modificata punti 5)

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- 1) sinistri Aperti;
- 2) sinistri Riservati, con indicazione dell'importo posto a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- 3) sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- 4) sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal Terzo reclamante, indicazione del nominativo del Terzo reclamante, data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il dettaglio di cui sopra dovrà essere fornito in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente in formato digitale compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata o Posta certificata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista



nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura massima di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE OGGETTI D'ARTE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbliga risarcire i danni, materiali e diretti subiti dagli oggetti assicurati che provochino la perdita, distruzione o danneggiamento degli oggetti stessi a seguito di qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso dalla clausola "Esclusioni" della presente sezione.

Art. 2 Casi di furto e rapina

La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false, l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto dalla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

Art. 3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione le perdite ed i danni:

- a) causati da continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato, ruggine, nonché corrosione od ossidazione intrinseca dell'oggetto;
- c) causati da tarli, tarme od altri insetti;
- d) aventi origine diretta in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o messa a nuovo) effettuata da persone non specializzate o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) determinati o agevolati da dolo del contraente e/o assicurato;
- g) causati o conseguenti a estorsioni o truffe;
- h) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario;
- i) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- j) verificatisi in occasione di contaminazione radioattiva, da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazioni artificiale di particelle atomiche;
- k) causati da qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica;
- l) subiti dagli oggetti per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione degli oggetti stessi.
- m) causati a beni assicurati quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri e volumi in genere, manoscritti, albi, incunaboli, registri, raccoglitori da mancanza di pagine, fatta eccezione per i beni per i quali esista apposita



COMUNE DI ANCONA

dichiarazione rilasciata dall'Ente o da terzo professionista, di comprovata esperienza, attestante l'integrità degli stessi oppure qualora esista elenco dettagliato delle pagine già mancanti all'atto della sottoscrizione del rischio;

Art.3.1

Variazioni Climatiche

A parziale deroga della clausola "Esclusioni" lettera a) della presente Sezione, la garanzia comprende i danni materiali e diretti derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e/o condizionamento e/o atte alla corretta umidificazione dell'aria.

Art.4 Garanzia Giacenza e movimentazioni - Garanzia sempre operante

L'assicurazione vale per la giacenza dei beni assicurati nelle ubicazioni specificate in polizza (report allegati al presente capitolato). L'assicurazione vale anche per le movimentazioni e/o spostamenti dei beni assicurati all'interno della singola ubicazione, nonché tra un luogo ed un altro di quelli indicati in polizza, nonché, previa notifica alla Società, nelle nuove sedi permanenti. Nel caso di trasporti dovranno essere adottate le seguenti misure di sicurezza:

- fino ad € 1.000.000,00: obbligo di un autista a bordo con telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste che devono avvenire in luogo illuminato e custodito;
- da € 1.000.001,00 ad € 5.000.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste che devono avvenire in luogo illuminato e custodito;
- da € 5.000.001,00 ad € 15.000.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste che devono avvenire in luogo illuminato e custodito, con scorta tecnica a seguito dell'autocarro;
- oltre i 15.000.000,00 obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di telefono cellulare con sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste, che devono avvenire in luogo illuminato e custodito, con scorta armata al seguito dell'autocarro.

La presente estensione di garanzia è operante a patto che i trasporti e l'imballo siano effettuati da operatori specializzati.

La garanzia s'intende prestata a valore dichiarato.

Art. 5 Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che:

a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione. Per quanto attiene oggetti assicurati per i quali ne sia prevista la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri e volumi in genere, manoscritti, trattati, registri, manuali, codici e stampe, la predetta prescrizione s'intende derogata purché la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione avvenga:

- nell'ambito dei locali identificati nella scheda di polizza "Descrizione ubicazioni dei beni assicurati";
 - nel rispetto delle norme di sicurezza e conservazione per la consultazione, movimentazione, manipolazione e visione previste dal regolamento di accesso ai predetti locali;
- b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella descrizione dell'ubicazione dei beni assicurati di cui al presente contratto;
- c) che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza, anche di dipendenti comunali;
- d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte;
- e) che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l'impianto di protezione e prevenzione previsto dall'Ente, oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato;
- f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza
- g) se ci sono oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) devono essere collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti.

In deroga a quanto indicato ai punti b)e)f) i danni e/o le perdite di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di prevenzione e/o protezione e/o chiusura sopra indicati, oppure



commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura, verranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 20% sull'importo del danno.

SEZIONE 5 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art.1 Furto commesso dai dipendenti

La garanzia furto di cui alla clausola "Oggetto dell'Assicurazione" delle Condizioni Generali di assicurazione è prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali.

Art.2 Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di esposizione al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso.

Art. 3 Estorsione

A Parziale deroga dell' Art. Esclusioni, lettera g), l'assicurazione è estesa all'estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona mediante violenza o minaccia a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.

Art. 4 Giacenza e trasporto verso restauratori

Sono compresi in garanzia, senza premio aggiuntivo, i trasporti fino ad un limite di risarcimento di €. 200.000,00 per singolo viaggio, per restauro degli oggetti assicurati, in ambito regionale, e sempreché l'imballaggio sia effettuato a regola d'arte ed adeguato alla natura delle opere; i trasporti devono essere effettuati da almeno due persone munite di telefoni cellulari e con automezzi costantemente ed ininterrottamente sorvegliati.

I suddetti oggetti s'intendono altresì assicurati temporaneamente in giacenza presso qualsiasi laboratorio di restauro a condizione che i mezzi di protezione dei locali, ove gli stessi sono in restauro, siano costituiti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato.

La garanzia è valida a condizione che l'evento venga segnalato anticipatamente e vi sia conferma scritta della Compagnia.

Art. 5 Inondazioni, alluvioni e allagamenti (opzione base)

Nel presente contratto sono comprese le spese per i danni verificatesi in occasione e in conseguenza di inondazioni e alluvioni anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

a) A eventuali enti mobili all'aperto;

b) Agli oggetti, diversi da mobili e tappeti, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. Dal pavimento.

Per questa estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a euro 20.000,00 e in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 30% del valore assicurato.

Art. 5 Inondazioni, alluvioni e allagamenti (opzione modificata 20 punti)

Nel presente contratto sono comprese le spese per i danni verificatesi in occasione e in conseguenza di inondazioni e alluvioni anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

a) A eventuali enti mobili all'aperto;

b) Agli oggetti, diversi da mobili e tappeti, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. Dal pavimento.

Per questa estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a euro 15.000,00 e in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% del valore assicurato.



COMUNE DI ANCONA

Art. 6 Terremoto (opzione base)

Nel presente contratto sono compresi i danni verificatisi in occasione e in conseguenza di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Per questa estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a €. 25.000,00e in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 25% del valore assicurato.

Art. 6 Terremoto (opzione modificata 25 punti)

Nel presente contratto sono compresi i danni verificatisi in occasione e in conseguenza di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Per questa estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 15.000,00 e in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% del valore assicurato.

SEZIONE 6 Somme Assicurate - Elenco Opere

Art.1 Esenzione imposte – Calcolo del premio

I Beni soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 sono esenti da imposte ai sensi della L. n. 53 del 28.02.1983 e ss.mm.ii..

Il premio è così determinato: € al tasso del pro-mille, pari ad un premio annuo lordo di €

Art. 2 Somme Assicurate

Costituisce parte integrante della presente polizza l'allegato elenco nel quale per ogni singolo Ente assicurato è riportata la denominazione, la descrizione, il valore dichiarato e l'ubicazione.

PER UN VALORE ASSICURATO DI :

€. 50.767.350,00 - ==cinquantamilionisettecentosessantasettemilatrecentocinquantaeuro==

sopra dipinti, disegni, incisioni, sculture, bronzi, miniature ed altri oggetti d'Arte in genere, così suddivisi:

FABBRICATO DI VIA PIZZECOLLI 21, ANNESSO AL PALAZZO BOSDARI, SEDE CIVICA PINACOTECA.

EURO 50.389.500,00

MUSEO DELLA CITTÀ

Euro 377.850,00



Sezione 7. CONDIZIONI AGGIUNTIVE

1) Garanzia Trasporto beni proprietà dell'Ente

Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dalla contraente

Salvo ove e quanto diversamente normato nelle Sezioni precedenti, è facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia durante il trasporto degli oggetti d'arte. La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante tutto il trasporto (comprese le eventuali giacenze temporanee). L'assicurazione cessa quando gli oggetti vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.

La garanzia s'intende prestata a valore dichiarato.

Art. 1 Condizioni per l'efficacia della garanzia trasporto

La garanzia è prestata a condizione che:

- a) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
- b) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- c) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque le strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- d) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;

La garanzia comprende i viaggi marittimi RO-RO.

Nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.

Art. 2 Esclusione danni da vizio, difetto, insufficienza di imballaggio

Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio, ovvero tutto quanto non conforme alla così detta regola d'arte prevista per l'imballaggio e specifica per ogni tipologia di bene. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore dei materiali.

Art. 3 Rottura oggetti fragili

La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati in casse, maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della loro specifica natura.

Art. 4 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti di:

Contraente, suoi dipendenti;

Trasportatori e/o spedizionieri: purché specializzati nel settore Arte;

Imballatori: purché specializzati nel settore Arte;

a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale.

Art. 5 Calcolo e pagamento del premio

Il premio di ogni singolo trasporto sarà calcolato applicando alle somme assicurate i seguenti tassi lordi in base a:

- Trasporto in Italia% a tratta
- Trasporto in Europa% a tratta
- Trasporto nel resto del Mondo% a tratta

La presente garanzia è prestata con un premio minimo lordo di € per ogni viaggio.



COMUNE DI ANCONA

Il premio relativo all'attivazione di tale garanzia sarà pagato dal Contraente o Assicurato nei termini di cui all'Art. 5 SEZ.2 delle "Norme che regolano il contratto in generale", che decorreranno dalla data di ricevimento del documento correttamente emesso dalla Società.

2) Garanzia "CHiodo A CHiodo"

Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dalla contraente tramite apposita scheda di cui alla presente polizza

Art.1 Oggetto della garanzia

E' facoltà del Contraente richiedere la copertura assicurativa di dipinti, sculture, mobili, libri antichi, argenti, oggetti di antiquariato, reperti archeologici e strumenti musicali, esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino), pietre dure, pietre preziose e tappeti salvo che si tratti di oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica - anche di proprietà di terzi - presso:

1. Esposizioni e mostre, organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente;
2. Sale o luoghi per concerti nel caso trattasi di strumenti musicali

La garanzia di cui alla presente sezione viene prestata per gli oggetti descritti negli elenchi che di volta in volta, il Contraente invia alla Società ed inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze presso luoghi indicati nelle singole comunicazioni, comprese le esposizioni al pubblico. L'assicurazione cessa quando gli oggetti, compiuto l'ultimo viaggio, vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.

Sono pertanto compresi i danni occorsi durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio.

Art. 2 Somme assicurate

La garanzia, convenuta su base valore dichiarato per beni di proprietà di terzi soggetti privati, nonché per i beni di proprietà dell'Ente e su base di stima accettata per i beni di terzi soggetti pubblici, decorre dalla data della richiesta di copertura effettuata dal Contraente, per somme assicurate non superiori ad € 1.000.000,00= per singola ubicazione e/o trasporto per esposizioni e giacenze presso sedi museali, esposizioni e mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente, sale o luoghi per concerti, nel caso trattasi di strumenti musicali, nell'ambito del territorio italiano e dei Paesi Cee.

Per valori superiori o per altri luoghi, la garanzia decorre dopo la conferma scritta della Società.

E' facoltà dell'Ente richiedere alla Società l'emissione di certificati di assicurazione attestanti termini e condizioni della copertura assicurativa.

Art. 3 Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che :

- a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione
- b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella scheda di attivazione della copertura da "chiodo a chiodo";
- c) che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza
- d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte
- e) che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l'impianto antintrusione indicato nella scheda di attivazione della presente copertura da "chiodo a chiodo", oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato;
- f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza;
- g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti

I danni e/o le perdite di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di prevenzione e/o protezione e/o chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura, verranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 20% sull'importo del danno.



COMUNE DI ANCONA

Art. 4 Altre condizioni della garanzia.

La garanzia di questa sezione è prestata nelle modalità previste – nessuna esclusa - “Garanzia Giacenza” e “Garanzia Trasporti” della presente Polizza .

Art. 5 Calcolo del premio

Il premio relativo ad ogni singola garanzia temporanea sarà riferito alla sotto indicata classificazione degli oggetti esposti:

- Classe A: Dipinti o disegni realizzati con tecniche tradizionali su tela, legno ed altri materiali ;
- Classe B: sculture non fragili, mobili, libri antichi, strumenti musicali e reperti archeologici, esclusi gioielli (oro e platino), pietre dure e preziose, tappeti;
- Classe C: oggetti fragili /vetro, porcellana, terracotta, gesso ecc.), gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino) pietre dure e preziose, tappeti che siano oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica.

Il premio di ogni singola applicazione sarà calcolato applicando quindi:

Classe A: un tasso lordo di ‰ alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;

Classe B: un tasso lordo di ‰ alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;

Classe C: un tasso lordo di ‰ alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;

Il premio di ogni singolo trasporto sarà calcolato applicando alla/e somma/e assicurata/e i seguenti tassi lordi in base a :

- Trasporto in Italia% a tratta
- Trasporto in Europa% a tratta
- Trasporto nel resto del Mondo% a tratta

La garanzia è prestata con un premio minimo lordo di € per attivazione. Il premio relativo all’attivazione di tale garanzia sarà pagato dal Contraente o Assicurato nei termini di cui all’Art. 1.5 delle “Norme che regolano il contratto in generale”, che decorreranno dalla data di ricevimento del documento correttamente emesso dalla Società.

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE